



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

Partita IVA 00052040557

Tel. (0763) 306747 – 306746

SETTORE SOCIO-CULTURALE E SCUOLA *Servizio Beni ed Attività culturali*

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “ADRIANO CASASOLE”.

Parte Prima

Art. 1 – OGGETTO

Il Comune di Orvieto intende procedere all’affidamento in concessione della gestione della Scuola Comunale di Musica per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.

Art. 2 – FINALITA’ E AMBITI DELLA GESTIONE

La Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” si propone la divulgazione della cultura musicale e della formazione attraverso la realizzazione di:

- corsi di propedeutica:
 - a) corsi di propedeutica musicale per bambini da 3 a 6 anni;
 - b) corsi di propedeutica e introduzione alla musica a partire dai 7 anni;
- corsi di indirizzo specialistico che riguardano i seguenti insegnamenti: basso elettrico, contrabbasso, batteria, percussioni, canto lirico, canto leggero, chitarra elettrica e classica, clarinetto, corno, fisarmonica, flauto, pianoforte, saxofono, tromba, trombone, viola, violino, violoncello e corsi complementari di teoria musicale ed intonazione ritmica;
- corsi di indirizzo divulgativo canto corale per adulti, canto corale per bambini, musica d’insieme, orchestra da camera, orchestra jazz e big band, orchestra di fiati, pianoforte a quattro mani.

Gli insegnamenti specialistici dovranno avvenire in forma individuale. Per i corsi specialistici l’età minima richiesta è di 8 anni, elevata a 10 per gli strumenti a fiato; per il corso divulgativo di canto corale non sono previsti limiti di età. L’insegnamento specialistico dello strumento sarà affiancato dai corsi di teoria musicale ed intonazione ritmica, organizzati per piccoli gruppi omogenei. Ogni iscritto avrà diritto a 2 lezioni settimanali.

La concessione riguarderà la conduzione didattica, artistica, organizzativa, amministrativa della Scuola Comunale di Musica per la quale si richiede:

- la predisposizione del piano formativo;
- organizzazione dei corsi;
- docenze;
- la cura delle iscrizioni e riscossione delle quote;
- rapporti con gli allievi e con le famiglie;
- promozione dell’attività didattica e delle relative attività musicali;
- realizzazione dei saggi finali;
- custodia e pulizia dei locali concessi.

Art. 3 – SEDE

La sede della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” è situata in via Roma n. 3 in locali di proprietà comunale. Il Comune metterà a disposizione del concessionario il mobilio, le attrezzature e gli strumenti musicali in proprio possesso che saranno indicati in un verbale di consegna al momento della stipula del contratto. L’utenza telefonica, la manutenzione ordinaria e gli oneri connessi alla TARI saranno ad esclusivo carico del concessionario, così come la cura e la manutenzione degli strumenti. La manutenzione straordinaria spetterà al Comune di Orvieto. Parimenti restano a carico del Comune di Orvieto le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento in condivisione con gli uffici comunali.

Il Comune di Orvieto si riserva l’utilizzo della struttura per iniziative organizzate in proprio o con terzi soggetti nel periodo intercorrente tra il 20 giugno e il 31 agosto di ciascun anno.

In tali casi le spese connesse all’utilizzo saranno disciplinate da apposito specifico accordo tra le parti.

In caso di utilizzo della struttura e degli strumenti da parte di soggetti terzi, questi ultimi saranno tenuti a versare idoneo deposito cauzionale in favore del soggetto gestore a garanzia del corretto utilizzo della struttura e degli strumenti. Detto deposito sarà restituito entro un mese dalla fine delle attività svolte dal soggetto terzo previa verifica dell’integrità degli strumenti.

Art. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Quale corrispettivo per i servizi resi il concessionario introita direttamente dagli iscritti le quote di iscrizione e frequenza ai corsi.

Inoltre l’Amministrazione comunale concorre annualmente alle spese per la gestione e la realizzazione dell’attività culturale della Scuola Comunale di Musica attraverso una propria contribuzione. L’importo annuale del contributo che sarà corrisposto dall’Amministrazione a tale titolo sarà quello risultante dall’offerta presentata in sede di gara in ribasso sull’importo annuo di euro 39.590,16, oltre i.v.a..

Il valore della concessione per i cinque anni previsti è stimato in € 607.950,80, di cui:

- € 39.590,16 annui (€ 197.950,80 sul quinquennio) per contributo comunale;
- € 82.000,00 annui (€ 410.000,00 sul quinquennio) per quote di iscrizione e tariffe di frequenza.

Il valore della concessione, tenuto conto dell’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni ai sensi ai sensi dell’art. 167, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, è stimato in euro 972.721,30.

Il Comune di Orvieto provvederà alla liquidazione del contributo annuale in un’unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico.

I pagamenti a favore del concessionario verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato che dovrà essere comunicato in sede di sottoscrizione del contratto, unitamente alle dichiarazioni ex art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche.

Art. 5 – TARIFFE A CARICO DELL’UTENZA

Il concessionario stabilisce annualmente le quote di iscrizione e le tariffe di frequenza ai corsi a carico dell’utenza.

A tutela della finalità educativa pubblica della scuola, dette tariffe dovranno essere concordate preventivamente con il Comune.

Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione della Scuola Comunale di Musica è quinquennale con decorrenza dal 01.07.2018; la stessa interesserà, pertanto, gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al rinnovo dell'affidamento per ulteriori anni tre ai sensi dell'art. 167, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 50/2016.

Art. 7 – CALENDARIO E ORARIO DI APERTURA

Le attività didattiche della Scuola Comunale di Musica inizieranno di massima il 1° di ottobre di ciascun anno e termineranno il 19 giugno dell'anno successivo. L'orario di apertura della Scuola Comunale di Musica dovrà essere articolato su un minimo di 6 ore giornaliere comprese tra le ore 14,00 e le ore 20.00 dal lunedì al sabato. Eventuali utilizzi mattutini, serali o nei giorni festivi ed in periodi non previsti dalla convenzione potranno far parte di ulteriori progetti proposti dal concessionario e concordati con l'Assessorato alle Attività culturali nonché contenuti nell'offerta.

Art. 8 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Il concessionario avrà l'obbligo di:

1. curare tutte le funzioni di segreteria, di iscrizione ai corsi, di formazione dei corsi ed elaborazione degli orari, di incasso delle rette di iscrizione e frequenza, di gestione delle morosità dei pagamenti;
2. assicurare mediante proprio personale lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative necessarie per il buon andamento dell'attività didattica;
3. assicurare la presenza presso la scuola del personale necessario allo svolgimento delle funzioni di front-office durante il normale orario di apertura;
4. provvedere alle pulizie della struttura almeno 2 volte la settimana e dei bagni tutti i giorni;
5. provvedere alla manutenzione ordinaria, apertura, chiusura, vigilanza della scuola, custodia degli arredi e degli strumenti musicali;
6. provvedere all'acquisto di materiale didattico, alla riparazione e sostituzione di strumenti musicali e di attrezzature tecniche (fotocopiatrice, telefono, computer, ecc.);
7. assicurare la disponibilità di personale docente in numero sufficiente in relazione ai corsi istituiti, munito dei titoli di studio a valore legale necessari per gli specifici insegnamenti;
8. realizzare alla fine dell'anno scolastico un saggio pubblico per verificare il livello di formazione acquisita.

Entro il mese di settembre il concessionario presenta al Comune di Orvieto l'organizzazione dei corsi della Scuola Comunale di Musica nella quale dovranno essere evidenziati numero degli iscritti e classi di strumento.

Entro il mese di ottobre il concessionario presenta al Comune il calendario di iniziative culturali inerenti il settore musicale (laboratori specifici, concerti, opere liriche, corsi di formazione e di educazione permanente, ecc).

L'organizzazione della scuola e del programma culturale dovranno essere dettagliati sia negli aspetti gestionali sia in quelli finanziari evidenziando tutte le voci in entrata ed in uscita.

I posti disponibili nei corsi della Scuola, dopo le riconferme degli iscritti che dovranno avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, saranno comunicati al pubblico tramite apposito manifesto. In ogni caso, qualora le richieste d'iscrizione ai corsi fossero esuberanti rispetto ai posti disponibili, avranno diritto di precedenza i residenti nel Comune di Orvieto.

Il Concessionario è tenuto alla fine di ogni anno solare a presentare un rendiconto generale sulle attività svolte, dettagliando l'andamento economico con motivazione delle entrate e delle uscite.

Oltre alle attività sopra citate, il Concessionario potrà organizzare, nella sede di Via Roma, in accordo con il Comune di Orvieto, attività laboratoriali e di produzione, pubblicazioni, attività di studi e ricerche nel campo musicale, gemellaggi e scambi culturali con altre realtà nazionali o internazionali e altre iniziative compatibili; nel caso coinvolgano anche il Comune di Orvieto, l'eventuale compartecipazione finanziaria del Comune sarà concordata di volta in volta.

Eventuali sponsorizzazioni o attività pubblicitarie che abbiano luogo all'interno della sede o si avvalgono di parti di essa quale supporto, dovranno avere il preventivo assenso da parte dell'Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Orvieto. I ricavi ottenuti da tale attività saranno di competenza esclusiva del concessionario.

Art. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE DOCENTE

Gli insegnanti dovranno essere in possesso del diploma specifico rilasciato da un Conservatorio Musicale o da un Istituto Musicale parificato, unitamente all'esperienza maturata sia nel campo didattico che in quello artistico.

Art. 10 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e sicurezza assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

Il concessionario si impegna, altresì, ad effettuare nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, occupati nelle prestazioni oggetto della presente gestione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il concessionario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere in qualsiasi forma, totale o parziale, la presente concessione. E' ammesso l'affidamento a terzi, ai sensi di legge, delle prestazioni di pulizia e di altri servizi di natura accessoria restando comunque il concessionario l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale di eventuali danni alla struttura, agli arredi e strumenti musicali che dovessero essere da chiunque arrecati nel corso della concessione e con esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione stessa in ordine ai rapporti contrattuali che il concessionario stipuli con terzi.

Art. 12 – GARANZIE

I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno presentare cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 pari al 2 % dell'importo della contribuzione a carico del Comune posta a base di gara per la durata quinquennale della concessione (euro 200.570,00).

Al momento della stipula del contratto, il concessionario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per l'importo e con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'importo contrattuale su cui calcolare la percentuale di cauzione definitiva è dato dall'importo della contribuzione a carico del Comune posta a base di gara per la durata quinquennale della concessione, al netto del ribasso offerto.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al concessionario.

Resta ferma la possibilità di agire per maggiori danni.

Qualora il Comune debba avvalersi della cauzione, in tutto o in parte, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 13 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile:

- a) della buona conservazione e dell'efficienza degli strumenti musicali, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza, di custodia, di pulizia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa anche arrecati da terzi;
- b) dell'inosservanza di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni.
- c) di eventuali furti o dispersioni di oggetti personali a qualunque titolo presenti all'interno della struttura.

La custodia e la vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia delle proprietà comunale nel suo complesso impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti alla struttura, agli strumenti musicali, ad attrezzature tecniche, arredi o quant'altro esistente;
- alla sorveglianza dell'accesso alle strutture e, comunque, nel corso delle attività della Scuola di Musica;
- al controllo sul regolare utilizzo delle strutture volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

Il concessionario è responsabile di ogni infortunio e/o danno che potesse derivare al Comune ed ai terzi nell'espletamento dei servizi assunti in base al presente capitolato.

L'impresa risponderà direttamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa comunque derivare al Comune ed ai terzi.

Per tutto lo svolgimento del servizio e in ogni fase del medesimo, il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il concessionario è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, oppure a dimostrare di aver già stipulato, una polizza assicurativa RCT e RCO a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile e dei propri operatori nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente concessione avente un massimale unico almeno pari ad € 1.500.000,00.

ART. 14 - CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, direttamente tramite proprio personale, controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto con la massima diligenza e attenzione.

ART. 15 – PENALI

Qualora il concessionario esegua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione, previa contestazione scritta, applicherà una penale a carico dello stesso, in ragione della gravità delle inadempienze nella misura di seguito descritta.

Penale pari a € 100,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:

- ritardo nell'apertura;
- non rispetto della durata minima delle lezioni.

Penale pari a € 150,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:

- mancata chiusura porte e finestre;
- insufficiente vigilanza sui beni;
- mancata sostituzione di un operatore.

Penale pari a € 200,00 per mancata apertura e per accertati comportamenti inadeguati e insoddisfacenti del personale.

Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute è fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- a) grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) perdita da parte del concessionario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.;
- c) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e di ogni altra norma relativa ai rapporti con il personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali, nonché di quanto previsto a proposito nel capitolato;
- d) gravi danni prodotti a beni, impianti e attrezzature di proprietà del Comune;
- e) mancata ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale in conseguenza dei rilievi effettuati dai soggetti incaricati;
- f) interruzione non motivata dei servizi ovvero gravi ritardi o inadempienze tali da causare disservizi e/o danni;
- g) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- h) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al concessionario da parte dell'Amministrazione comunale con lettera raccomandata A/R.

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori al concessionario.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Orvieto si impegna a mettere in grado il concessionario di svolgere correttamente i servizi sopra specificati, fornendo tutte le istruzioni e le indicazioni operative di propria competenza.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di stipula del contratto saranno interamente a carico dell'aggiudicatario..

ART. 19 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie sarà competente il Foro di Terni; è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dagli operatori economici concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Comune di Orvieto per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs.196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Orvieto nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

ART. 21 - RINVIO A NORME

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Parte seconda

Art. 22 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

Art. 22.1 Sopralluogo

E' fatto obbligo agli operatori economici interessati, pena l'esclusione dalla gara, di effettuare un sopralluogo preventivo presso la sede della Scuola Comunale di Musica previo appuntamento telefonico ai seguenti nn. 0763/306747 - 746. A conclusione del sopralluogo verrà rilasciato il relativo verbale. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Art. 22.2 Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui appresso.

Art. 22.3 Requisiti generali

E' richiesto il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.4 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in altro Registro Professionale dello Stato di provenienza, per attività coerente con quella oggetto della gara.

Art. 22.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili un fatturato complessivo almeno pari ad € 100.000,00.

Art. 22.6 Requisiti di capacità tecnico professionali

Aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, presso Enti Pubblici, per un importo complessivo pari almeno ad € 70.000,00 comprensivo di iva. Per servizi analoghi si intende la gestione complessiva di tutte le attività educative, organizzative e amministrative relative ad una scuola di musica.

Art. 23 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI

In caso di raggruppamento temporanei di imprese o di consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 i requisiti economico-finanziari di cui al punto 22.5 e i requisiti tecnico-professionali di cui al punto 22.6 devono essere posseduti dalla capogruppo o da una impresa consorziata in misura non inferiore al 60% fermo restando che la somma dei requisiti della capogruppo e delle mandanti deve essere almeno pari a quanto richiesto nei suddetti punti (100%).

Art. 24 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

a. offerta tecnico-qualitativa (max. 70 punti)

a.1. piano dell'offerta formativa (contenuti, metodologie, articolazione) – max punti 50

a.2. progetto di collaborazione e promozione con gli istituti scolastici e con le associazioni musicali e altri istituti culturali cittadini – max punti 20

b. offerta economica (max. 30 punti)

b.1. ribasso percentuale sull'importo del contributo comunale annuale pari ad € 40.114,00– max punti 30.

Art. 25 – MODALITA' DI VALUTAZIONE

a. valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa (max. 70 punti)

I punteggi relativi a ciascun criterio dell'offerta tecnico-qualitativa verranno attribuiti dalla Commissione tenendo conto di quanto di seguito descritto:

a.1. piano dell'offerta formativa (contenuti, metodologie, articolazione) – max punti 50

La proposta dovrà contenere: il progetto didattico con indicazione delle metodologie e delle aree di riferimento; articolazione e funzionamento dell'attività di insegnamento; modalità di svolgimento delle funzioni amministrative; collegamento e partecipazione con gli alunni e le rispettive famiglie.

- sufficiente 10 punti;

- discreto 20 punti;
- buono 30 punti;
- ottimo 40 punti;
- eccellente 50 punti.

a.2. progetto di collaborazione e promozione con gli istituti scolastici, con le associazioni musicali e altri istituti culturali cittadini – max punti 20

La proposta deve tendere ad un arricchimento dell'offerta formativa e culturale individuando livelli di collegamento e collaborazione.

- sufficiente 4 punti;
- discreto 8 punti;
- buono 12 punti;
- ottimo 16 punti;
- eccellente 20 punti.

Sarà condizione per la valutazione dell'offerta economica il raggiungimento da parte del concorrente di un punteggio minimo sull'offerta tecnica di punti 30.

b. valutazione dell'offerta economica (max. 30 punti)

b.1 ribasso percentuale sull'importo del contributo comunale annuale pari ad € 39.590.16 (diconsi euro trentanovemilacinquecentonovanta/16)– max punti 30

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà applicata la seguente formula:

$$P_x = R_x / R_{max} * 30$$

ove P_x è il punteggio da attribuire al concorrente x ; R_x il ribasso offerto dal concorrente x ;

R_{max} è il massimo ribasso offerto.

L'Amministrazione si riserva la verifica di congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa.

Art. 26 – NORMA FINALE

Gli obblighi contrattuali intercorrenti tra le parti sono definiti compiutamente nel presente capitolato e verranno trasposti, a seguito di avvenuta aggiudicazione, nel contratto che verrà stipulato tra la stazione appaltante e il concessionario.

Fanno parte degli obblighi contrattuali anche le seguenti disposizioni:

“Incompatibilità ex dipendenti comunali” (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001)

“L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

“Norma di comportamento di collaboratori e/odipendenti della ditta concessionaria”

“L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione comunale. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave”.